

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 FEBBRAIO 1877

scaie da una parte all'altra, precisamente perchè la collocazione delle pescaie è per lo più fatta a tutt'altro scopo che non è quello della pesca. La pescaia si fa per molte altre ragioni; si fa per alimentare un canale, per giovare alla difesa di un ponte, per ottenere una caduta di acqua, come osservava l'onorevole Filopanti, ed impedirle completamente sarebbe un danno.

Ma io prego la Camera di osservare che l'articolo può benissimo stare com'è per altre ragioni affatto indipendenti.

L'indole di questa legge è questa: si attribuisce per regolamento al ministro la facoltà di provvedere in quel modo che crederà meglio. In seguito noi abbiamo, è vero, altri articoli di legge; ma essi non sono altro che una restrizione a quella facoltà illimitata che era concessa al ministro. Ora si tratta di vedere se quella restrizione alla libertà del ministro sia tale che possa riuscire dannosa. Nel caso attuale questo evidentemente non è, perchè questa restrizione alla onnipotenza, concessa al ministro per l'articolo 2, è concepita in termini tali, che rimane sempre al ministro la possibilità di fare come vuole.

E difatti si dice: « Sono vietate le pescaie ed altri apparecchi di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce. » Ora è evidente agli occhi di chiunque che pescaie, o apparecchi di pesca che impediscano dal tutto il passaggio del pesce, non se ne possono fare. Dunque la restrizione che è fatta alla facoltà concessa al ministro è talmente larga che il ministro continua a poter fare tutto quello che vuole, e non v'è nessun pericolo che ne possa nascere alcun danno all'industria, se non nei limiti della volontà del ministro. Io per conseguenza ritengo che quest'articolo 6 possa benissimo rimanere com'è senza pericolo.

SORRENTINO. Ho chiesto la parola per dire le stesse cose di cui ha parlato l'onorevole Filopanti, ed associandomi alla redazione novella dell'articolo da lui proposta, vorrei sapere se il Ministero e la Commissione l'accettano. Nel caso che non l'accettassero, io insisterei sulla modificazione necessarissima a portarsi. Ma non essendo ancora forse il ministro in pronto a dichiarare se accetta o no la modificazione, aspetterò ancora.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io devo dare alcune spiegazioni. Accettare le modificazioni benchè lievissime, che si propongono all'articolo 6; accettare di sopprimerlo senz'altro significherebbe confessione che sieno nel vero tutti coloro che hanno fatto degli appunti che credo in parte immaginari.

Io debbo ritornare un poco indietro. Nel precedente progetto di legge il Ministero, la Commissione

e la Camera non si contentarono di votare quello che oggi si domanda sia votato, cioè quello che era primo comma dell'articolo 9 di quel progetto, ma furono stabiliti dei vincoli preventivi per l'esecuzione di quelle opere di carattere e d'importanza industriale delle quali tanto e così giustamente si preoccupano parecchi oratori. Ora io mi feci un dovere di non complicare le questioni relative alla semplice pesca con quelle molte più gravi della utilizzazione delle acque ai mille fini agricoli, industriali, e più tardi anche, ai fini delle comunicazioni; ed ho soprappreso i lunghi periodi inseriti nell'antico articolo 9, coi quali esigevasi niente di meno, per le opere sui corsi di acqua, la preventiva licenza delle deputazioni provinciali o di apposite Giunte speciali compartimentali, le quali potevano prescrivere (si intende dopo visite, perizie, spese, ritardi e danni) aperture, scale di passaggio ed altro, ed istituirsi tutto quanto un sistema di giudizi amministrativi fino al Ministero.

Io invece volli circoscrivere il compito all'oggetto della pesca, sicuro che nella proprietà privata, fosse pure in contiguità di quella del pubblico demanio, nessuna restrizione si sarebbe potuta ragionevolmente apportare e, quanto alle acque demaniali, bastando le leggi e la vigilanza delle amministrazioni dello Stato, le quali sebbene non si occupino di pesca, non potranno nelle loro concessioni non salvaguardare gli interessi generali anche rispetto a quell'industria. Per ogni eventuale necessità si hanno d'altronde le occorrenti facoltà regolamentari della presente legge.

Ridotta frattanto la questione a sì ristretti termini, che cosa fa questo benedetto articolo 6? L'articolo 6 non parla affatto di pescaie nel senso indicato dall'onorevole Cavalletto; ma ne parla solo nel senso di apparecchi di pesca. E tanto è vero che parla di ciò, e che la pescaia è considerata qui quale apparecchio di pesca che, accennandosi nell'articolo agli altri mezzi che, potendo apportare un assoluto impedimento al passaggio del pesce, si vietano, non solo sono denominati *apparecchi di pesca*, ma, dopo la parola *pescaie*, si dice *ed altri apparecchi di pesca*. Dunque il concetto dell'articolo è di proibire nell'accennata ipotesi, il collocamento degli apparecchi; e, come una delle loro specie, sono indicate le *pescaie*.

Se ciò è evidentissimo, nel rivolgermi all'onorevole Filopanti, posso assicurarlo che qui la pescaia non è considerata che quale semplice apparecchio di pesca.

È tutt'altra cosa che non sia un'opera destinata alla derivazione delle acque. E chi potrebbe pensare mai di toccare, in questa occasione, alla legge sui